

U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI

	R.I.	DATA 01/04/2025
	VERSIONE	01.04

REGOLAMENTO INTERNO

R.S.A/R.A/S.S.A

“F.FERRUCCI”

Grosseto

DATA emissione	Redatto	Approvato
01/04/2025	Referente Strutture residenziali e Semi-Residenziali COeSO SdS Dott. Giampaolo Tollapi	Direttore Zona Distretto/SDS Grosseto e Direttore struttura Dott.ssa Tania Barbi

Indice

Premessa

Sezione 1 – Il Progetto della struttura (artt. 1-4)

Sezione 2 – Utenza (artt. 5-7)

Sezione 3 – Prestazioni erogate (art. 8)

Sezione 4 – Orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte delle persone esterne (art. 9)

Sezione 5 – La dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro e i turni di attività (art. 10)

Sezione 6 – La composizione e la modalità di corresponsione della retta (artt. 11-16)

Sezione 7 – I criteri e le modalità di ammissione e dimissione delle persone (artt. 17-24)

Sezione 8 – Le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori (art. 25)

Sezione 9 – Le modalità di tenuta e conservazione della documentazione (artt. 26-29)

U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI

Premessa

Il presente regolamento Interno è stato redatto dalla Società della Salute Grosseto in qualità di Ente titolare del servizio in base ai requisiti organizzativi previsti dal Regolamento n. 15/R del 2008 per le strutture residenziali (RSA) ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art 21 della l.r. 41/2005 e per quanto attinente ai fini del presente regolamento quanto previsto dalle leggi regionali n. 66/2008 e 82/2009, d.p.g.r. del 3 marzo 2010, n.29/R.

La Struttura "Ferrucci" offre servizi in favore anziani e/o adulti inabili e risulta essere così organizzata:

- Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA modulo base)
- Residenza Assistenziale per anziani autosufficienti
- Centro diurno semi-residenziale per anziani autosufficienti.

La gestione risulta essere in capo alla Società della Salute dell'area Amiata grossetana, colline metallifere e area grossetana che si avvale di un appalto in Global Service per la gestione diretta delle prestazioni nella sua totalità.

1. Il Progetto della struttura

ART.1

La struttura, garantisce ai propri Ospiti (siano essi in regime residenziale, semiresidenziale o autosufficienti in regime residenziale) i requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dalla normativa regionale vigente (l.r. 41/2005, Regolamento n. 15/R del 2008 e s.m.i.,...)

ART.2

La Residenza Sanitaria Assistenziale F.Ferrucci, è una struttura residenziale che eroga prestazioni socio assistenziali e ad integrazione socio sanitaria, destinata ad accogliere permanentemente persone anziane non autosufficienti, adulti inabili in regime residenziale o semiresidenziale;

ART.3

La struttura "F.Ferrucci", per le proprie caratteristiche organizzative, è impegnata a mantenere attivi tutti i rapporti in essere al momento del ricovero dell'Ospite in struttura, siano essi riferiti a parenti o amici, favorendo momenti di incontro e di relazione e coinvolgendo i familiari nella vita comunitaria.

ART.4

L' RSA/RA/CD "F.Ferrucci" opera costantemente per il raggiungimento delle finalità definite agli articoli precedenti, organizzando i propri servizi in base ad obiettivi personalizzati, con lo scopo di soddisfare nel migliore modo possibile le necessità dell'Ospite.

U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI

2. Utenza

ART.5

La struttura "F.Ferrucci" accoglie persone anziane auto sufficienti e non autosufficienti impossibilitate a rimanere presso il proprio domicilio, che necessitano di protezione diretta ad integrare o sostituire la limitazione totale e stabilizzata delle loro capacità;

ART.6

La Residenza Sanitaria Assistenziale F.Ferrucci è una struttura residenziale che accoglie persone anziane non autosufficienti impossibilitate a rimanere al proprio domicilio che hanno avuto diritto alle prestazioni erogate alle persone non autosufficienti, disabili e anziane previste dall'art 7 della l.r. 66/2008, in quanto struttura accreditata ai sensi della l.r. 82/2009.

ART.7

La struttura dispone di 87 posti letto complessivi così impiegati:

- Anziani autosufficienti con buon livello di autonomia ma a rischio di emarginazione o solitudine, oppure inseriti in contesti familiari insufficienti. (20 posti letto);
- Anziani non autosufficienti, che presentano esiti di patologie stabilizzate accompagnati da impossibilità ad essere assistiti dal proprio nucleo familiare, fase post acuta e/o post ospedaliera che necessiti di un intervento finalizzato al miglioramento del livello funzionale ed al relativo mantenimento, decadimento cognitivo medio grave che necessiti di stretta sorveglianza, completa dipendenza (67 posti letto)

Il servizio semi-residenziale accoglie anziani autosufficienti per un massimo di 10 posti.

Per tutti i servizi offerti dalla struttura l'età di ammissione è di 65 anni, può tuttavia essere inferiore nel caso di persone con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile o adulti inabili.

3. Prestazioni erogate

ART.8

Le prestazioni, sanitarie, sociali e alberghiere erogate dalla struttura corrispondono a quelle di base previste, dalla normativa regionale per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento istituzionale e definite (per quanto concerne l'RSA) nel titolo di acquisto sanitario e nel titolo di acquisto Sociale (d.g.r. 402/2004 allegato A). Inoltre la Struttura garantisce ulteriori prestazioni, rispetto a quelle di base, specificate e definite nella nostra Carta dei Servizi e comprese nella nostra quota sociale

4. Orario di apertura della struttura, modalità e tempi di accesso ad essa da parte delle persone esterne

ART.9

La struttura "F.Ferrucci" consente l'accesso libero durante le ore diurne (9.00-22.00) fatto salvo, per il rispetto della privacy, nelle fasce orarie di svolgimento delle attività di igiene personale e terapia e dei pasti.

U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI

I pasti di norma vengono forniti:

- Colazione: dalle ore 08.30 alle ore 09.30
- Pranzo: ore 12:00
- Cena: alle ore 18.30 19:30

5. La dotazione complessiva di personale, le relative attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascuna professionalità nonché l'orario di lavoro e i turni di attività

ART.10

La Residenza Sanitaria Assistenziale F.Ferrucci ha la dotazione di personale per le attività di assistenza socio sanitaria determinata in ore annue, prevista dai requisiti minimi dalla normativa regionale per il funzionamento (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R Regolamento di attuazione dell' articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

I compiti e le responsabilità nonché l'orario di lavoro e i turni di lavoro sono documenti e presenti nel manuale della qualità della Struttura del soggetto gestore dei servizi e possono essere richiesti dagli ospiti e dei loro parenti o dal responsabile legale.

6.La composizione e la modalità di corresponsione della retta

ART.11

Per le prestazioni a favore degli ospiti che sono ammessi presso la struttura con le modalità previste dalla normativa toscana (l.r. 66/2008), la Struttura riceve un corrispettivo composto da una quota sanitaria a carico dell'Azienda e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito, secondo quanto stabilito dai regolamenti zonali in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie.

Nello specifico Per l'anno 2025 l'importo della retta di parte sociale sono così determinati a seconda dei diversi tipi di ospitalità:

- ospiti non autosufficienti € 52,88(Camera doppia/tripla) e € 63,44(Camera Singola)
- ospiti autosufficienti: € 36,89(Camera Doppia) e € 44,26(Camera Singola)
- ospiti autosufficienti in regime semi-residenziale € 22,13

ART.12

Per le prestazioni a favore degli ospiti che sono ammessi presso la struttura la Direzione comunica al momento dell'ammissione la retta giornaliera comprensiva delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni sociali a carico dell'assistito, al responsabile legale o al parente di riferimento.

ART.13

La Struttura provvede mensilmente, entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare agli uffici competenti la rendicontazione per le giornate di presenza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

ART.14

La Struttura richiede alle persone ospitate, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, una mensilità anticipata determinata in base alla quota sociale posta a loro carico. Il deposito resta fermo fino alla copertura totale dell'ultima retta di degenza e relativi conguagli annuali. La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della

U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI

quota sociale successivamente determinati. Il conteggio per la chiusura e l'eventuale restituzione del deposito dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal mese successivo alla data di dimissione/decesso dell'assistito.

ART.15

La Struttura In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, attiverà nei confronti dell'assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute.

La Struttura in caso di morosità nel pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico, potrà prevedere le dimissioni dell'ospite informando i servizi competenti che attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.

ART.16

Nei casi di assenza temporanea l'ospite è tenuto a corrispondere, ai fini del mantenimento del posto, la retta per i prossimi 15 giorni di assenza, oltre il 15° giorno la retta sarà decurtata del 50% solo in caso di assenza motivata e concordata dalla direzione della struttura. In caso di decesso deve essere corrisposta la retta spettante fino alla data del decesso compresa.

Per quanto concerne il servizio semi-residenziale l'ospite

7. I criteri e le modalità di ammissione e dimissione delle persone

ART.17

L'ammissione nella struttura avviene attraverso i presidi distrettuali per gli ospiti autosufficienti e attraverso il percorso della non autosufficienza previsto dalla L.R.66/2008 previa valutazione da parte della Unità di Valutazione Multidimensionale e predisposizione del Piano Assistenziale Personalizzato ed autorizzato con provvedimento dedicato.

ART.18

Prima dell'ammissione, l'Ospite e/o la persona Referente sono invitate a visitare la struttura, accompagnati dal personale addetto all'accettazione. Sono altresì tenute a ritirare copia del presente regolamento e la documentazione relativa alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003).

ART.19

L'Ospite può interrompere anticipatamente il rapporto con la struttura presentando alla Direzione preavviso scritto almeno 10 giorni (salvo diverso accordo) prima della data di uscita dalla Struttura.

ART.20

La Struttura, per gli ospiti che sono ammessi con le modalità previste dalla normativa toscana (l.r. 66/2008), comunica ai servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni e aggiorna contestualmente il portale regionale. La dimissione ospiti che sono ammessi con le modalità previste dalla normativa toscana (l.r. 66/2008), quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI

- a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;
- b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Responsabile della Struttura;
- c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.
- d) per quanto concerne il servizio semi-residenziale, qualora l'ospite non risulti frequentare per oltre un mese (30 giorni) in maniera continuativa e senza giustificato motivo, la Struttura, sentito l'ospite, la famiglia o il legale rappresentante potrà valutarne la dimissione d'ufficio con la finalità ultima di permettere ad altri ospiti che ne hanno fatto richiesta di frequentare. Eventuali assenze possono essere comunicate anche lo stesso giorno, entro la prima ora di apertura del servizio, specificando la durata dell'assenza.

ART.21

Al momento dell'ingresso, all'Ospite viene assegnata una camera fra quelle disponibili. Qualora esigenze di vita comunitaria lo richiedano, la Direzione può disporre il trasferimento in altra camera, previa comunicazione all'Ospite stesso ed al familiare di riferimento. Le camere a due o tre letti verranno assegnate a persone dello stesso sesso.

ART.22

L'Ospite, nei limiti delle disponibilità e delle esigenze altrui, ha facoltà di:

- personalizzare la camera con oggetti propri, previo assenso della Direzione e del compagno di camera;
- usare apparecchi radio e TV a condizione che non si arrechi disturbo alle altre persone;
- tenere piante o fiori purché non costituenti pericolo o intralcio agli altri Ospiti o alle attività di pulizia della struttura;
- utilizzare liberamente tutti gli spazi comuni interni ed esterni della struttura.

ART.23

L'Ospite, nei limiti delle possibilità personali, si impegna ad osservare le fondamentali regole di igiene personale e dell'ambiente, nonché a tenere un comportamento rispettoso delle norme relative ad una corretta convivenza. L'Ospite si impegna altresì a rispettare tutte quelle norme previste per il corretto andamento della vita comunitaria all'interno della Struttura.

ART.24

Agli ospiti o ai loro familiari è vietato:

- fumare nei locali interni
- Il lavaggio della biancheria privata
- tenere stufe elettriche, ferri da stiro, fornelli a gas o elettrici
- conservare o custodire in camera farmaci e generi alimentari deteriorabili e alcolici di alcun tipo
- recare molestia o disturbo agli altri ospiti o avere comportamenti incompatibili con una serena vita comunitaria.

ART.25

U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI

La struttura, nella more di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accreditamento, prevede la redazione (entro 30 giorni dall'ingresso), la condivisione e la revisione, almeno semestrale, del Piano Assistenziale Intergato. Il PAI viene condiviso periodicamente con gli ospiti e/o i familiari nell'ottica di un percorso partecipativo.

8. Le modalità di funzionamento dell'organismo di rappresentanza delle persone accolte, delle loro famiglie o dei loro tutori

ART.26

Allo scopo di promuovere e favorire la partecipazione e la collaborazione degli ospiti nella gestione della struttura sono istituiti l'Assemblea degli ospiti e dei familiari e il Comitato di Rappresentanza degli ospiti e dei loro familiari. L'Assemblea è costituita da tutti i familiari, dagli ospiti stessi (autosufficienti e non) e dai rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti in struttura. L'Assemblea, si riunisce a seconda delle necessità che si presentano oltre che in occasione dell'elezione del Comitato di Rappresentanza. L'Assemblea elegge, autonomamente, al suo interno, il Comitato di Rappresentanza secondo quanto disposto e disciplinato dal Regolamento dedicato.

9. Le modalità di tenuta e conservazione della documentazione

ART.27

La documentazione che deve essere presente in struttura, ai sensi della normativa regionale che determina i requisiti organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento della Struttura (Decreto del Presidente della Giunta 15/R 2008) è la seguente:

1. Progetto individualizzato;
2. Cartella personale per ciascuna persona accolta;
3. Registro delle presenze giornaliere delle persone accolte;
4. Registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
5. Quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra gli operatori;
6. Tabella dietetica;
7. Registro delle terapie individuali
8. Diario delle attività quotidiane strutturate;
9. Registro degli ausili in dotazione;
10. Autorizzazione al funzionamento
11. Documentazione inerente Vigili del Fuoco, ascensori, rifiuti speciali, documentazione urbanistica, normativa sulla privacy 196/03

ART.28

La documentazione ai punti 3, 4, 6, dell'articolo 27 viene tenuta presso gli uffici amministrativi e viene conservata per 1 anno nell'archivio cartaceo e informatico della Struttura.

ART.29

La documentazione ai punti 1,2,5,7,8,9 dell'articolo 27 viene tenuta presso gli uffici amministrativi. Tale documentazione socio sanitaria è conservata nell' archivio cartaceo o digitale della struttura e può essere richiesta entro 30 giorni dalla dimissione dell'ospite tramite richiesta scritta.

U.F. SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-EDUCATIVI

ART.30

La documentazione ai punti 10 e 11 dell'articolo 27 viene tenuta in Direzione e conservata per i tempi previsti dalla normativa nazionale e regionale